



COMUNE DI PIMENTEL

PROVINCIA DI CAGLIARI

Via Zanardelli 1 – tel 070 9800401/2/3 – fax 0709800340
P.IVA 00532150927 – E MAIL cpimentel@tiscalinet.it

BANDO DELL'ANNO 2010 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Indetto ai sensi dell'art. 11 della L. 9.12.1998 n. 431, che istituisce il *Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*, per il contributo al pagamento dei canoni di locazione

Vista la delibera G. C. n. 62 del 05/07/2011 con la quale l'Amministrazione Comunale adotta delle direttive per l'avvio del bando 2011

Il Responsabile dell'Area Amministrativo Contabile

RENDE NOTO

- che a far data dalla pubblicazione del presente bando e sino al giorno **mercoledì 31 agosto 2011** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al *Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione* di cui all'art. 11 della L. 431/98.
- Possono partecipare a tale bando i cittadini residenti nel territorio del Comune di Pimentel, titolari di contratto di locazione di unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di Pimentel a titolo di abitazione principale o esclusiva, interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati;

Art. 1. Destinatari dei contributi.

Destinatari dei contributi sono titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

La residenza anagrafica nel Comune di Pimentel deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133).

La locazione deve:

- risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il

contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.

- Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi

I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 2. Requisiti richiesti per ottenere i benefici.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- FASCIA A** Il reddito familiare annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore a due pensioni minime INPS (per complessivi € 11.985,22) rispetto al quale l'incidenza sul reddito il canone deve incidere in misura superiore al 14%. L'ammontare del contributo per ciascun residente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74;
- FASCIA B:** il reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti sotto indicati rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo (max canone 24% del reddito imponibile) incrementando progressivamente (+ 19%, + 43%, + 67%, e + 75%). Il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 12943,98 con estensione dei principi di tutela delle maggiori condizioni di reddito rispetto al limite di assegnazione predetto contenuti nella legislazione della Regione per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali principi contenuti nell'art. 3 della L. R. n. 7/2000 prevedono infatti il mantenimento dell'alloggio pubblico da parte dell'assegnatario in possesso di un reddito superiore al limite di assegnazione nelle misure percentuali sopra indicate, che vengono però riconosciute in questa sede tenendo conto della composizione del nucleo familiare interessato (+ 19% per un nucleo familiare con 1 o 2 persone, + 43% con 3 persone, + 67% con 4 persone, + 75% con 5 o più persone).

L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00

Numero componenti nucleo limite di reddito familiare

1 o 2 persone	€ 15.403,33 (+ 19%)
3 persone	€ 18.509,89 (+ 43%)
4 persone	€ 21.616,44 (+ 67%)
5 o più persone	€ 22.651,96 (+ 75%)

Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata, ai sensi della normativa vigente da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare e più precisamente se si tratta di reddito rilevato dal CUD 2010 occorre prendere in considerazione quello riportato al rigo 1, negli altri casi quello espressamente indicato quale "reddito imponibile".

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale. Il reddito di tale nucleo va diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore.

Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui al presente punto si precisa che:

- le diverse tipologie di reddito (da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito complessivo in eguale misura;
- ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenni.

Art. 3 – Richiesta di partecipazione e documentazione da allegare

Al fine di poter partecipare al presente bando i richiedenti dovranno produrre l'istanza di partecipazione secondo il modulo di domanda predisposto dall'Amministrazione Comunale che è parte integrante e sostanziale del presente bando.

L'istanza di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua parte a pena di esclusione dal procedimento.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

All'istanza di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) Copia del **contratto di locazione dell'immobile** regolarmente registrato.
- 2) Copia della **ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione** relativa all'ultimo anno.
- 3) Copia di un valido documento di identità del richiedente.
- 4) Per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

Art. 4– Predisposizione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi

L'Amministrazione Comunale procederà all'istruttoria delle domande pervenute verificando il possesso dei requisiti minimi per poter partecipare.

Procederà alla predisposizione di due elenchi di beneficiari *uno per coloro che rientrano nella fascia A) di reddito e uno per coloro che rientrano nella fascia B) di reddito.*

Peraltro verrà predisposto l'elenco dei richiedenti esclusi per mancanza di uno dei requisiti previsti nel presente bando.

Gli elenchi degli ammessi e degli esclusi verrà approvato con determinazione della Responsabile dell'Area Amm.vo Contabile e verrà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi. Entro i termini di pubblicazione è possibile la presentazione di eventuali ricorsi, debitamente motivati. Il Comune, entro i successivi 10 gg. provvede a valutare i ricorsi ed alla formazione degli elenchi definitivi. Nel caso in cui non pervengano entro i termini suddetti ricorsi gli elenchi divengono automaticamente definitivi.

Art. 5. Determinazione della misura del contributo.

I Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di seguito indicati, favorendo i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone. E' data facoltà agli stessi di prevedere in sede di bando la non ammissibilità a contributo di richieste inferiori ad una determinata soglia minima. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone

annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

reddito complessivo imponibile del nucleo familiare = € 10.000;

canone annuo effettivo = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.

Quindi: ammontare di contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

L'ammontare di contributo può essere incrementato fino ad un massimo del 25% per i nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili con invalidità superiore al 67% o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, individuate dai Comuni nei relativi bandi di concorso.

Art. 6 – Modalità di erogazione del Fondo

Il Comune provvede all'erogazione del contributo di cui al precedente art. 7, a seguito di accreditamento, da parte della R.A.S., del relativo finanziamento.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute (in regola con l'imposta di bollo ai sensi del D.L.168/2004), o fotocopie autenticate, di pagamento del canone di locazione **(che dovranno essere consegnate, improrogabilmente, pena l'esclusione dal contributo, entro i termini che l'amministrazione comunale indicherà)**, o in alternativa, per chi non fosse in grado di produrle, dichiarazione liberatoria del proprietario dell'immobile, attestante l'avvenuto ricevimento dell'importo dei canoni di locazione per l'anno 2011.

Art. 7 – Termini di presentazione della domanda

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando il termine è fissato entro le ore **13.00 del giorno mercoledì 31 agosto 2011** a pena di esclusione.

Pimentel li 12 luglio 2011

Il Responsabile del servizio
Mascia Anna Maria